

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

In conformità a quanto disposto dalla vigente norma del Contratto Interprovinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, nonché in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in considerazione della Legge 30/2003, del D.lgs 276/2003 e s.m.i., è ricostituito, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole, l'ENTE BILATERALE denominato "CASSA AGRICOLA – ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE delle Province di ASCOLI PICENO e FERMO" in sigla "CASSA AGRICOLA - E.B.A.T.A.F." nel seguito denominata "Cassa Agricola", operante dalla data di costituzione col Codice Fiscale 80003370444.

Art. 2 – Sede e Durata

L'Ente CASSA AGRICOLA - E.B.A.T.A.F. ha sede in Via Della Tintura n. 8 - Ascoli Piceno e opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile. La durata della Cassa Agricola è illimitata nel tempo e dipende dalle deliberazioni delle Associazioni Datoriali e Sindacali di Categoria, per iniziativa delle quali è costituita. La sua decorrenza è dal 10/10/1972.

Art. 3 - Rappresentanza e domicilio legale e fiscale

La Rappresentanza Legale della Cassa Agricola spetta al Presidente e al Vice Presidente del Comitato di Gestione.

Tutti i lavoratori assistiti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa Agricola per quanto riguardano i servizi e le assistenze gestite e le funzioni svolte dalla Cassa suddetta.

Art.4 -Funzioni e Scopi

La Cassa Agricola ha le seguenti funzioni:

- a) corrispondere a tutti i lavoratori iscritti una indennità giornaliera integrativa a quella loro corrisposta dall'INPS e/ o dall'INAIL;
- b) corrispondere, a propria discrezione, altre prestazioni su deliberazione del Comitato di Gestione come da Regolamento. Per altre prestazioni si intendono prestazioni aggiuntive che non possono coincidere con quelle già previste da altri Enti Bilaterali Agricoli Nazionali (Es.: E.B.A.N.);

La Cassa Agricola ha i seguenti scopi:

- a) svolgere ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori iscritti che venisse demandata dalle Associazioni Datoriali e Sindacali Agricole;
- b) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzo delle disposizioni di legge e di contratto a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Agricola la quale, tuttavia può demandare tali compiti ad altre Associazioni;
- c) attuare tutte le disposizioni demandate dai Contratti Nazionali e Provinciali di Lavoro;

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

- d) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo delle province di Ascoli Piceno e Fermo anche con riferimento alle pari opportunità;
- e) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori delle aziende agricole delle province di Ascoli Piceno e Fermo;
- f) promuovere e incentivare misure atte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, le relazioni sindacali, l'esigibilità del diritto di informazione;
- g) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- h) riscuotere per conto delle Associazioni Datoriali e Sindacali Agricole il Contributo Assistenziale e il Contributo per l'Assistenza Contrattuale come previsto dall'art. 19 del Contratto Provinciale di Lavoro;
- i) esercitare altre funzioni che le Organizzazioni costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Art. 5 – Iscritti

Sono iscritti alla Cassa Agricola tutti i lavoratori agricoli che prestino servizio nelle imprese agricole singole e associate dei territori delle Province di Ascoli Piceno e Fermo. Con l'atto di iscrizione, si intende concessa, per le sole finalità del presente Statuto, vietato qualsiasi altro uso, l'autorizzazione a detenere un elenco con tutte le informazioni pervenute alla Cassa Agricola in qualsiasi modo ed a richiedere agli uffici preposti o presso il datore di lavoro, il numero delle giornate effettuate nell'anno.

Art. 6 - Rapporto di iscrizione

Il rapporto di iscrizione alla Cassa Agricola ha inizio dal giorno in cui l'operaio (salariato o bracciante) presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro il quale è tenuto alla iscrizione dei propri dipendenti della stessa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa Agricola;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella indicata dall'art. 5;
- d) espatrio dell'iscritto;
- e) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- f) cancellazione d'ufficio come previsto dal Regolamento.

Art. 7 - Contributi

Il Fondo per l'integrazione delle indennità giornaliera è formato da un contributo posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli nella misura di una percentuale dell'importo totale, per ogni giornata di effettivo lavoro accertata ai fini dei contributi agricoli unificati. Tale percentuale verrà definita annualmente dal Comitato di Gestione come da impegno a Verbale dei Contratti Collettivi vigenti.

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

A carico dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette, potranno essere presi tutti quei provvedimenti che il Comitato di Gestione della Cassa Agricola vorrà adottare, nell'ambito delle leggi e dei contratti di categoria vigenti.

La quota del contributo a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa a ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento delle quote di competenza comprese quelle del lavoratore.

Art. 8 - Modalità e condizioni delle prestazioni e dell'assistenza.

Le prestazioni e qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilire anno per anno da Comitato di Gestione e ratificate dalle Organizzazioni, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto i lavoratori iscritti alla Cassa Agricola e per i quali risultino regolarmente versati tutti i contributi di cui all'art. 7 scaduti alla data della presentazione della domanda.

omissis.....

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

omissis.....

Art. 23 - Modifiche dello Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto, redatto nella forma della scrittura privata registrata, saranno deliberate e approvate dal Comitato di Gestione in forma unanime sentito il parere

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

vincolante delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie il C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo.

Art. 24 - Responsabilità

Le Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole delle Province di Ascoli Piceno e Fermo promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente Bilaterale nelle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e negli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente né indirettamente, degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti; né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente suddetto. Esse sono inoltre escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni legislative in vigore.

Ascoli Piceno, lì 19/01/2023

per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
il Legale Rappresentante

per la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI
il Legale Rappresentante

per la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
il Legale Rappresentante

per la FLAI-CGIL

per la FAI-CISL

per la UILA-UIL

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

REGOLAMENTO

Art. 1 - Modalità di versamento

Le imprese agricole delle Province di Ascoli Piceno e Fermo versano gli importi inerenti alle prestazioni di malattia e infortunio, così come stabilito dall'art. 62 del vigente CCNL e dall'art. 19 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, mediante apposita convenzione stipulata con l'INPS dalle scriventi Organizzazioni Datoriali e Sindacali Agricole componenti la CASSA AGRICOLA - E.B.A.T.A.F.

Art. 2 - Versamenti

Il contributo di assistenza integrativa, di cui all'art. 7 dello Statuto, è fissato annualmente dal Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione adotterà provvedimenti a carico dei datori di lavoro inadempienti al regolare versamento dei contributi di cui all'art. 7 dello Statuto.

Per regolarizzare la posizione contributiva l'unica modalità consentita è il pagamento integrale delle contribuzioni omesse. Tuttavia, qualora non fosse possibile versare in una unica soluzione tutta la somma omessa, al solo fine di agevolare le aziende che versano in particolari situazioni di crisi finanziaria (da documentare nella richiesta con modalità da definire con successive delibere del Comitato di Gestione E.B.A.T.A.F.), le imprese agricole possono presentare una proposta di rateazione tenendo presenti le seguenti condizioni inderogabili:

- a) le proposte di rateizzazione vanno inoltrate in forma scritta al Comitato di Gestione previo colloquio informativo con il Presidente e il Vice Presidente del suddetto Comitato presso la Sede della Cassa Agricola per verificare le reali condizioni e gli elementi probatori che giustificano la richiesta di rateizzazione;
- b) le proposte di rateizzazione vengono prese in considerazione contestualmente al saldo di tutte le quote F.I.M.I. e C.A.C. trattenute ai lavoratori;
- c) il Comitato di Gestione si riserva di approvare le predette proposte a suo insindacabile giudizio;
- d) nel caso di approvazione, il relativo provvedimento non darà diritto alla liquidazione di tutte le pratiche giacenti ma solo di quelle relative ai periodi che verranno interamente regolarizzati mediante il pagamento delle relative rate;
- e) l'impegno sottoscritto dall'Azienda a mantenere la regolarità contributiva per tutti i periodi successivi all'accordo di rateizzazione pena la decadenza dalla rateizzazione stessa;
- f) i tempi di integrazione seguiranno il criterio dei tempi tecnici previo verifica della regolarità contributiva totale o parziale.

Art. 3 - Prestazioni

Le prestazioni della Cassa Agricola debbono considerarsi parte integrante del trattamento economico e normativo contrattuale in vigore per gli operai agricoli; esse saranno dovute ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti alla suddetta Cassa ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e dovranno risultare regolarmente assunti presso le aziende agricole il giorno dell'insorgere della

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

malattia o dell'infortunio. Le prestazioni erogate della Cassa Agricola sostituiscono l'integrazione dovuta dal datore di lavoro, sia in caso di malattia sia in caso di infortunio, a completamento delle indennità erogate dall'INPS e dall'INAIL. La Cassa Agricola effettuerà il pagamento integrativo per le sole giornate effettivamente riconosciute e pagate dall'INPS e dall'INAIL e secondo quanto disposto dai successivi artt. 7 e 8 del Regolamento.

Eventuali prestazioni di natura esclusivamente umanitaria e di solidarietà, non facenti parte integrante del trattamento economico e normativo contrattuale, saranno da deliberarsi dal Comitato di Gestione con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti, compatibilmente con la disponibilità del rendiconto annuale.

Art. 3 BIS – Prestazioni accessorie

In via del tutto sperimentale, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, fatte salve eventuali proroghe, vengono stabilite delle nuove forme economiche di integrazione, come così specificamente indicate nell'allegata Appendice al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 8 dello Statuto e dal precedente art. 3 e dai successivi artt. 5 e 6 del Regolamento.

Art. 4 - Sostituto d'imposta

Per le prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 3bis la Cassa Agricola è sostituto d' imposta.

Art. 5 – Interruzione e cessazione dell'attività

L'azienda, che sospende temporaneamente o cessa la propria attività agricola, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Agricola.

Trascorso comunque un anno dalla fine del periodo di paga cui si riferisce l'ultima denuncia, in mancanza di successive comunicazioni da parte del datore di lavoro, la Cassa suddetta può procedere d'ufficio alla sua cancellazione.

Le interruzioni, fra rapporti di lavoro inferiori all'anno, non comportano cancellazione dell'iscrizione.

Art. 6 - Anzianità d'iscrizione

Gli OTI e gli OTD delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, avranno diritto alla erogazione di indennità integrative a quelle di Legge (malattie e infortuni) e alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 3bis, se regolarmente iscritti alla Cassa Agricola con anzianità di iscrizione di almeno 51 giornate lavorative nell'anno in cui è sorto l'evento o nell'anno precedente.

Art. 7 - Sussidio giornaliero per infortunio

Ad integrazione dell'indennità temporanea corrisposta dall'INAIL per infortunio sul lavoro, la Cassa Agricola corrisponde un'integrazione giornaliera, per i soli giorni lavorativi, pari alla differenza tra quanto erogato dall'Ente stesso e fino alla concorrenza massima del 100% della retribuzione media giornaliera presa a base di calcolo dall'INAIL.

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

Il lavoratore che intende ottenere l'integrazione, deve presentare alla Cassa Agricola entro 180 giorni dalla fine del periodo da indennizzare o entro 45 giorni dalla data di riscossione dell'indennità liquidata dall'Istituto, domanda redatta su appositi modelli (da richiedere presso gli uffici della Cassa suddetta) che il datore di lavoro dovrà completare con la dichiarazione di sua competenza.

Alla domanda deve essere allegato il tagliando di saldo dell'INAIL e il prospetto di liquidazione dello stesso Istituto.

Tale indennità potrà essere aggiornata e/o modificata annualmente dal Comitato di Gestione della Cassa Agricola.

Art. 8 - Sussidio giornaliero per malattia

Ad integrazione dell'indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INPS, la Cassa Agricola corrisponde un'integrazione giornaliera, per i soli giorni lavorativi pari alla differenza tra quanto erogato dall'Ente stesso e fino alla concorrenza massima del 100% della retribuzione media giornaliera presa a base di calcolo dall'INPS.

Per gli OTD la durata dell'indennità sarà determinata con le stesse modalità indicate dalla Legge 638/83.

Il lavoratore che intende ottenere l'integrazione, deve presentare alla Cassa Agricola entro 180 giorni dalla fine del periodo da indennizzare o entro 45 giorni dalla data di riscossione dell'indennità liquidata dall'Istituto, domanda redatta su appositi modelli (da richiedere presso gli uffici della Cassa suddetta) che il datore di lavoro dovrà completare con la dichiarazione di sua competenza.

Alla domanda deve essere allegato:

- per eventi di malattia O.T.D.: copia del prospetto di liquidazione della prestazione stampabile dal cassetto previdenziale del cittadino contenente i dati presi a base di calcolo dall'INPS (note = R.M.G. e giorni indennizzati) oppure copia prospetto di liquidazione o il tagliando di saldo dell'INPS consegnato in occasione dell'incasso presso Banca o Posta contenente i dati presi a base di calcolo dallo stesso Istituto Previdenziale;
- per eventi di malattia O.T.I.: copia dei cedolini paga mensili debitamente quietanzati dal lavoratore, copia dei prospetti mensili di liquidazione dell'indennità di malattia c/INPS, copia dei certificati medici di malattia.

Art. 9 - Pagamento dei sussidi e delle assistenze

Il pagamento delle indennità di cui agli artt. 3, 3bis, 7 e 8 del presente Regolamento è effettuato tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario) con l'invio presso il domicilio del lavoratore del relativo prospetto di calcolo.

Art. 10 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni da erogare verranno calcolate secondo il prospetto delle giornate indennizzate dall'INPS o dall'INAIL prendendolo per "rato", fatto comunque salvo, per quanto peggiorativo, quanto previsto agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

omissis.....

Art. 12 - Ricorsi

La Cassa Agricola deve comunicare al lavoratore l'eventuale mancato accoglimento della domanda di prestazione dandone la motivazione scritta, entro 30 giorni dall'esame.

Il lavoratore ha facoltà di ricorrere contro tale decisione entro 60 giorni, dalla comunicazione di esito negativo.

Tale ricorso deve essere inoltrato al Comitato di Gestione con tutte le motivazioni del caso ed eventuale documentazione.

Art. 13 - Gestione amministrativa

La gestione amministrativa e tecnico-operativa della Cassa Agricola viene affidata alla Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori di Ascoli Piceno e Fermo la quale alla fine di ogni esercizio presenterà un rendiconto delle spese sostenute per il corretto adempimento degli oneri affidatigli.

omissis.....

Art. 15 - Modifiche del Regolamento

Le eventuali modifiche del presente Regolamento saranno deliberate e approvate dal Comitato di Gestione in forma unanime.

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

**Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno**

Ascoli Piceno, lì 19/01/2023

per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
il Legale Rappresentante

per la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI
il Legale Rappresentante

per la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
il Legale Rappresentante

per la FLAI-CGIL

per la FAI-CISL

per la UILA-UIL

CASSA AGRICOLA – E.B.A.T.A.F.

Cassa Agricola – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo
Via Della Tintura, 8 – 63100 Ascoli Piceno

APPENDICE AL REGOLAMENTO

In via del tutto sperimentale, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, fatte salve eventuali proroghe, viene riconosciuta un'indennità economica "una tantum" di € 1.000,00 lordi denominata "bonus nascita" alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, in cui almeno uno dei soggetti richiedenti la prestazione sia un lavoratore iscritto alla Cassa Agricola.

Nel caso di adozione e/o affidamento, sarà corrisposta la medesima indennità economica per ogni bambino di età non superiore a sei anni.

"Alle famiglie" prende il significato di nucleo familiare, ovvero anche genitori separati e/o non conviventi.

È necessario presentare, entro e non oltre 60 giorni dal detto evento, apposito modello predisposto dalla suddetta Cassa, allegando la seguente documentazione:

- 1) copia del certificato di nascita e/o adozione e/o affidamento e del codice fiscale del figlio/a;
- 2) copia dell'ultima busta paga e del modello Unilav di assunzione; dichiarazione dell'anzianità di iscrizione alla Cassa Agricola;
- 3) copia di un valido documento di riconoscimento.

Ai fini del predetto "bonus nascita" viene stabilito un plafond annuale di spesa di € 50.000,00. Le erogazioni delle domande presentate successivamente al raggiungimento del suddetto tetto annuale slitteranno nell'anno successivo dove saranno liquidate e conteggiate per il cumulo annuale.

Sempre in via del tutto sperimentale dal 01/01/2023 al 31/12/2023, fatte salve eventuali proroghe, viene riconosciuta un'indennità economica di tre giorni per matrimonio o unione civile ai lavoratori iscritti alla Cassa Agricola. La suddetta indennità economica sarà calcolata prendendo a riferimento le tabelle retributive del C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo considerando la paga giornaliera di 6 ore e 30 minuti e il livello di appartenenza.

È necessario presentare, entro e non oltre 60 giorni dal detto evento, apposito modello predisposto dalla suddetta Cassa, allegando la seguente documentazione:

- 1) copia del certificato di matrimonio e/o unione civile;
- 2) copia dell'ultima busta paga e del modello Unilav di assunzione; dichiarazione dell'anzianità di iscrizione alla Cassa Agricola;
- 3) copia di un valido documento di riconoscimento.

Per quanto non espressamente specificato dalla presente Appendice vale quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 8 dello Statuto e dagli artt. 3, 3bis, 5 e 6 del Regolamento.

per la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

per la FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI

per la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

per la FLAI-CGIL

per la FAI-CISL

per la UILA-UIL